



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00023 (PROPOSTA N. 2015/00126)

ARGOMENTO N.282

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2015

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:25 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Stefania Collesei, Niccolò Falomi, Andrea Ceccarelli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Miriam AMATO	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Leonardo BIEBER	Serena PERINI
Andrea CECCARELLI	Cecilia PEZZA
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Cecilia DEL RE	Francesco TORSELLI
Niccolò FALOMI	Giacomo TROMBI
Massimo FRATINI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Giampiero Maria GALLO	Cristina SCALETTI
Maria Federica GIULIANI	Marco STELLA
Silvia NOFERI	Mario TENERANI
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la **nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, costituita a sua volta da tre componenti: l'**IMU (Imposta Municipale propria)**, la **TARI (Tassa sui Rifiuti)** e la **TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)**, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipe differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

TENUTO CONTO in particolare, fra le altre disposizioni in materia di disciplina della **TASI** contenute nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che:

- i commi 676, 677 e 678 dettano disposizioni in materia di aliquote, fissandone i valori minimi e massimi (tra 1 e 2,5 per mille per l'anno 2014), anche in relazione a quanto previsto al precedente comma 640, secondo il quale l'aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014 ha introdotto, nell'ultimo periodo del suddetto comma 677, una deroga nella determinazione delle aliquote per il solo anno d'imposta 2014, secondo cui possono essere superati i suddetti limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- che l'applicazione di quanto previsto ai due punti precedenti è stata estesa anche all'anno 2015 dall'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- è facoltà del Comune introdurre le riduzioni TASI di cui al comma 679 mentre devono essere applicate ex lege le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 16/2014 - secondo cui, fra le altre fattispecie, sono esenti da T.A.S.I. gli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni - nonchè le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs.504/92;
- il comma 683 dispone, in materia di deliberazione delle aliquote TASI, che debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2014/C/00051 del 28/07/2014 con cui, fra l'altro, sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, e le argomentazioni in essa contenute;

CONSIDERATA la necessità di promuovere le politiche di sostegno e di agevolazione fiscale per le famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose con figli minori, rimodulando – a tale scopo – la specifica detrazione TASI prevista per i figli residenti e dimoranti nell’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per l’applicazione della TASI nel 2015, di:

- confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote, nonché la detrazione ordinaria applicabile sulla base delle fasce di rendita catastale, già vigenti per l’anno 2014 e determinate ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013, art. 1;
- variare, rispetto al 2014, la detrazione per i figli residenti e dimoranti nell’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, portando la soglia massima di età dei figli - ai fini della fruizione della suddetta detrazione - da 26 a 18 anni e, nel contempo aumentando l’importo della detrazione medesima da € 25,00 a € 35,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni;

EVIDENZIATO che - ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene effettuata negli allegati del bilancio di previsione per l’anno 2015, a cui si fa rinvio;

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa TASI;
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2014 che ha prorogato al 31/03/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze del 12 marzo 2015 ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per il 2015 le fattispecie applicative, le relative aliquote e la detrazione ordinaria TASI, già vigenti nel 2014, come segue:

TABELLA ALIQUOTE

FATTISPECIE	ALIQUOTA
-------------	----------

<p>A)</p> <p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata; 	<p>3,3 per mille</p>
<p>B)</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6, C/7 per ciascuna unità abitativa)</p>	<p>3,3 per mille</p>
<p>C)</p> <p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune</p>	<p>3,3 per mille</p>
<p>D)</p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.</p>	<p>1,0 per mille</p>
<p>E)</p> <p>Tutti gli altri immobili</p>	<p>0,0 per mille</p>

TABELLA DETRAZIONE BASE
(applicabile alle fattispecie A e B della Tabella Aliquote)

FASCE DI RENDITA CATASTALE Abitazione principale	IMPORTO DETRAZIONE €
1°: Da 0 a 300,00 euro	170
2°: Da 300,01 a 500,00 euro	140
3°: Da 500,01 a 700,00 euro	100
4°: Da 700,01 a 1.000,00 euro	70
5°: Da 1.000,01 a 1.200,00 euro	30
6°: Da 1.200,01 euro	0

2. **DI STABILIRE**, sempre per l'anno d'imposta 2015, che nella fattispecie A) della "Tabella Aliquote" di cui al punto precedente è applicata una detrazione pari a € **35,00** per ogni figlio di età non superiore a **18 anni** residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 8 figli per un importo massimo di € 280,00. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, per intero al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento condiviso e/o congiunto, nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad uno solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte.
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.
4. **DI STABILIRE** - per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - di inserire nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015 e nella relazione al rendiconto, una specifica nota informativa che individui i servizi indivisibili e contenga l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
5. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/03/2015	Il Dirigente/Direttore Susanna Spasari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/03/2015	Il Dirigente/Direttore Marina Ristori

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 22: Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea

Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi

contrari 7: Miriam Amato, Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti 0:
non votanti 0:

essendo presenti
29 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Massimo FRATINI, Tommaso GRASSI, Fabrizio RICCI,
Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli 19: Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Niccolò Falomi, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Alessio Rossi,
contrari 0:
astenuti 0:
non votanti 1: Cecilia Del Re,

essendo presenti 20 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 19 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	Favorevole

Collegio dei
Revisori

10/03/2015

12/03/2015

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 12.3.15

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.